

Premesso:

- che la immigrazione e la condizione dello straniero in Italia è disciplinata dal testo unico contenuto nel D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, come modificato negli anni dal D.lgs. n. 380/1998, dal D.Lgs. n. 113/1999, dal [D.L. 4 aprile 2002, n. 51](#), dalla [Legge n. 189/2002](#), dalla [Legge n. 289/2002](#), dal [D.lgs. n. 87/2003](#), dal [D.L. n. 241/2004](#), dal [D.L. n. 144/2005](#), dal [D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3](#), dal [D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5](#), dal [D.L. 15 febbraio 2007, n. 10](#), dal [D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154](#), dal [D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17](#), dal [Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92](#) e, da ultimo, dalla [Legge 15 luglio 2009, n. 94](#);
- che per alcuni istituti considerati dalla normativa vigente quali il Permesso di Soggiorno e suo rinnovo, il Contratto di Soggiorno per Lavoro e suo rinnovo, la Carta di Soggiorno, il Ricongiungimento Familiare e la Coesione Familiare, particolare importanza assume la idoneità dell'alloggio presso il quale il cittadino straniero fisserà la propria residenza;
- che in base a tale normativa (art. 29 comma 3, lett. a), sino all'entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, tali istituti potevano essere facilmente applicati e rilasciati se il cittadino straniero al momento della domanda, fosse stato in grado di dimostrare di avere la disponibilità di un ientrante nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oppure fornito dei requisiti d'idoneità igienico sanitaria accertati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente (art. 9 comma 1);

Precisato:

- che, relativamente <<ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica>>, la legge regionale n. 10 del 02.04.1996 all'art. 9, 3 comma, prevede: "L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile: a) mq 46 per una persona; b) mq 60 per due persone; c) mq 70 per tre persone; d) mq 85 per quattro persone; e) mq 95 per cinque persone; f) oltre mq 110 per più di cinque persone. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto dal comma terzo quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggi consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi";
- che, circa i requisiti minimi igienico sanitari previsti dalla normativa nazionale limitatamente al dimensionamento interno alle abitazioni, che tutti devono rispettare come termini inderogabili al di sotto (e non al di sopra) dei quali non si può andare occorre fare riferimento al D. M. 05/07/1975, come modificato dal D.M. della Sanità del 09.06.1999, che in tal modo prevede all'art. 2: "... Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14...";
- che la stessa regolamentazione comunale dapprima con l'art. 85 del R.E. e successivamente con l'art. 69 della medesima norma (D.C.C. n. 42/2004 e n. 6/2008), nel rispetto delle previsioni minimali previsti dal Decreto 1975, prevede, sempre a tali propositi:
 - una superficie utile non inferiore a mq. 41 per i primi due abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi e stanze da letto con una superficie minima di mq 9 per una persona e di mq 14 per due persone;
 - ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno m. 15 ed in caso di abitazione monostanza la superficie totale non può essere inferiore a mq. 41 (mq. 28 con il precedente art. 85);

Ricordato che dall'anno 2000 ad oggi, in forza della normativa vigente illustrata, la Giunta comunale ha adottato i seguenti diversi atti, al fine di disciplinare sempre al meglio l'istituto dell'idoneità dell'alloggio:

- **D.G.M. n. 375 del 16.10.2000** (Amministrazione Ceccato), con la quale venivano prese a riferimento, per il rilascio del certificato d'idoneità alloggio, in conformità alla Legge Regionale n. 10/1996, le seguenti misure: a) da mq. 28 a mq 46 per una persona; b) superiori a mq 46 e fino a mq. 60 per due persone; c) superiori a mq. 60 e fino a mq 70 per tre persone; d) superiori a mq. 70 e fino a mq 85 per quattro persone; e) superiori a mq. 85 e fino a mq 95 per cinque persone; f) superiori a mq. 95 e sino a mq. 110 per sei persone; g) oltre mq 110 per più di sei persone;

- **D.G.M. n. 51 del 18.02.2002** con la quale, dopo l'approvazione di una modifica al Regolamento Edilizio, art. 85 e 86, relativa alla superficie minima dell'abitazione costituita da un unico locale (D.C.C. n. 5 del 08.02.2002), si modificava da mq. 28 fino a mq. 41 la superficie minima per una sola persona;

- **D.G.M. n. 5 del 03.01.2005** (Amministrazione Scalabrin), con la quale pur lasciando invariate le misure di cui alle precedenti deliberazioni, venivano specificate le seguenti deroghe: a) esclusione dei neonati e dei bambini sino a tre anni dal numero delle persone alloggiate; b) computo di una sola persona per due bambini in età prescolare e scolare; c) esclusione dei portatori di handicap grave dal computo delle persone alloggiate; d) possibilità di autorizzare deroghe, specificatamente motivate e descritte nei rispettivi atti, da parte del Sindaco o dell'Assessore Delegato, innanzi a particolari casistiche bisognevoli di particolari attenzioni;

- **D.G.M. n. 294 del 25.07.2005**, con la quale si integravano le previsioni dei rapporti tra superfici e numero di persone, con le seguenti: superiori a mq. 110 e sino a mq. 120 per sette persone; superiori a mq. 120 e sino a mq. 130 per otto persone; superiori a mq. 130 e sino a mq. 140 per nove persone; superiori a mq. 140 e sino a mq. 150 per dieci persone;

- **D.G.M. n. 204 del 19.06.2006** con la quale, in seguito a degli incontri con i comuni di Vicenza, Arzignano, Valdagno, Schio e Bassano del Grappa si decideva di non applicare più, alla fattispecie, il dimensionamento minimo degli alloggi previsti dai Regolamenti Edilizi ed i parametri regionali E.R.P. , nonostante il rinvio chiaro di legge della loro validità, e di far rispettare invece, le seguenti nuove misure nel rispetto comunque delle superfici minime previste dal D.M. 05.07.1975: mq. 28 per n. 1 persona, mq. 38 per n. 2 persone, *mq. 42 per n. 3 persone*, mq. 56 per n. 4 persone, mq. 10 per ogni altra persona oltre le 4;

- che con tale deliberazione veniva comunque precisato che oltre alle misure generali di grandezza dell'alloggio, dovevano altresì essere rispettate le seguenti disposizioni:

a) ogni alloggio, in relazione al numero delle persone da ospitare, doveva garantire una stanza soggiorno di almeno mq 14 e di una superficie minima delle camere da letto pari ad almeno mq 9,00 per una persona, mq 14,00 per due persone e di mq. 23,00 per tre persone;

b) acconsentire che in un locale soggiorno di almeno mq 23,00 venisse ospitata una persona, in presenza di servizi igienici e cucina o angolo cottura.

c) Ammettere l'alloggio monostanza della superficie minima, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a mq. 28,00 per una persona e di mq. 38,00 per due persone;

d) disporre che la consistenza numerica dei nuclei familiari, derivante dall'applicazione dei criteri in parola, potesse essere aumentata di n. 1 unità nelle presenti casistiche:

1) dove possono trovare sistemazione 2 persone adulte, possono, in alternativa abitare n. 3 minori;
2) in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia in quella struttura abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo, come sopra determinato, l'attestazione di idoneità può essere rilasciata per il numero dei residenti, a condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio. In tali ultimi due casi, l'attestazione si riferisce allo specifico nucleo familiare.

- **D.G.M. n. 233 del 06.07.2009** (Amministrazione Cecchetto), con la quale venivano ripristinati i seguenti parametri:

a) da mq. 28 a mq. 41	n. 1 persona
b) superiori a mq. 41 fino a mq. 60	n. 2 persone
c) superiori a mq. 60 fino a mq. 70	n. 3 persone
d) superiori a mq. 70 fino a mq. 85	n. 4 persone
e) superiori a mq. 85 fino a mq. 95	n. 5 persone
f) superiori a mq. 95 fino a mq. 110	n. 6 persone
h) superiori a mq. 110 fino a mq. 120	n. 7 persone
h) superiori a mq. 120 fino a mq. 130	n. 8 persone
i) superiori a mq. 130 fino a mq. 140	n. 9 persone
l) superiori a mq. 140 fino a mq. 150	n. 10 persone

Ogni alloggio deve disporre, in relazione al numero delle persone da ospitare, di una stanza di soggiorno o cucina o salotto (zona giorno), di almeno mq. 15,00, tale superficie non va intesa come somma dei locali sopra citati;

Ogni alloggio deve inoltre disporre di una superficie minima delle camere da letto: per n. 1 persona pari ad almeno mq. 9,00, per n. 2 persone pari ad almeno mq. 14,00 e per n. 3 persone pari ad almeno mq. 23,00.

Sono ammessi alloggi monostanza, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a mq. 41,00;

Dato atto che con la legge n. 94 del 15 luglio 2009, art. 1 comma 19°, pubblicata in G.U. del 24 luglio 2009, **entrata in vigore l'8 agosto 2009**, il legislatore nazionale ha modificato la disposizione contenuta nella lett.a) del 3° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, eliminando per il rilascio della idoneità dell'alloggio ogni riferimento ai parametri vigenti in ogni Regione per l'E.R.P., prevedendo in sostituzione la conformità a requisiti igienico-sanitari, nonché d'idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;

Rilevato:

- che in base a tale ultima normativa non potendosi più fare riferimento esclusivo ai parametri Peep regionali rimarrebbe da riconsiderare solo la seguente regolamentazione:

- a) D. M. 05/07/1975, come modificato dal D.M. della Sanità del 09.06.1999, che in tal modo **prevede all'art. 2:** "...Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14..."; e **all'art. 3:** "... L'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone...";
- b) Regolamento Edilizio Comunale **art. 69** (come da ultimo modificato con le DD.C.C. n. 42/2004 e n. 6/2008), prevede, sempre a tali propositi: superficie utile non inferiore a mq. 41 per i primi due abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi e stanze da letto con una superficie minima di mq 9 per una persona e di mq 14 per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno m. 15 ed in caso di abitazione monostanza la superficie totale non può essere inferiore a mq. 41;

Specificato:

- che, in termini di requisiti strutturali per l'idoneità degli alloggi, il legislatore nazionale eliminando ogni rinvio ai parametri regionali di Edilizia Residenziale Pubblica solo in riferimento alla fattispecie contemplata nella lett.a) del 3° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, ha realizzato, di fatto, ben quattro diversi casi nei quali far valere la certificazione relativa all'alloggio: essa è infatti richiesta in via obbligatoria nel caso di ingresso di un lavoratore per

motivi di lavoro (art. 5 bis del D.Lgs. 286/1998), nel caso di estensione della titolarità del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo - ex carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/1998), nel caso della ricongiunzione familiare (art. 29 comma 3° del D.Lgs. 286/1998) e, potenzialmente, a discrezione dell'ufficiale d'anagrafe, nel caso di iscrizione ai registri della popolazione residente (art. 1, 2° comma, L. 24 dicembre 1954 n. 1228 – ordinamento dell'Anagrafe);

- che in ognuno di questi casi infatti, forse per mera svista del legislatore nazionale durante la discussione della Legge 94/2009, la certificazione è rilasciata secondo i seguenti criteri differenti:

- a) per l'ingresso di un lavoratore per motivi di lavoro (**contratto di soggiorno per lavoratore subordinato**) si dovrà dichiarare esclusivamente la conformità dell'alloggio ai requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
- b) per l'estensione del **Permesso CE** per soggiornanti di lungo periodo si dovrà dimostrare la corrispondenza dell'alloggio posseduto ai requisiti stabiliti dalle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica o, in alternativa, una certificazione rilasciata dall'ASL che attesti il possesso dei requisiti igienico-sanitari;
- c) per la **ricongiunzione familiare** si dovrà richiedere il rilascio di una certificazione che attesti la corrispondenza ai requisiti igienico sanitari da parte dei competenti uffici comunali;
- d) **per l'iscrizione anagrafica** invece, potrà (non quindi automaticamente) essere richiesta da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe la rispondenza ai criteri igienico-sanitari ai sensi delle vigenti norme sanitarie (quindi con riferimento al T.U.L.S. ed alle successive modifiche, col solo riferimento alla parte relativa ai criteri igienico-sanitari);

Evidenziato che da ultimo sulla questione dei criteri da valutare ai fini del rilascio del certificato d'idoneità alloggio, è intervenuto direttamente il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, che con la Circolare n. 7170 del 18.11.2009, senza porre alcuno accenno alla diverse fattispecie di certificati d'idoneità da rilasciare in rapporto alle finalità da raggiungere (permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, estensione Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, ecc.), in tal modo invita a disporre:

“ Allo scopo di individuare parametri d'idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, si fa presente che i comuni, nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità ... – (omissis) -. Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la Direttiva dell'UE, recepita con la Legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare la legge nazionale debba o possa imporre la verifica di disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore ...”;

Spiegato, alla luce del precedente excursus normativo e di atti deliberativi, di non poter accogliere l'invito rivolto dalla Circolare n. 7170 del 18.11.2009 per le seguenti considerazioni:

- necessità di ricondurre ad una unica fattispecie normativa il procedimento per il rilascio d'idoneità dell'alloggio valevole per ogni istituto giuridico da attivare (Permesso di Soggiorno e suo rinnovo, il Contratto di Soggiorno per Lavoro e suo rinnovo, la Carta di Soggiorno, il Ricongiungimento Familiare e la Coesione Familiare); cosa che non si otterrebbe se si accogliesse l'invito contenuto nella circolare ministeriale;

- da molti anni il D.M. 05/07/1975, intervenendo per modificare le istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896, ha rappresentato il dimensionamento minimo, al di sotto del quale non si può prevedere di costruire una fabbrica da adibire ad abitazione ottenendone l'abitabilità edilizia;

- tali limiti, con il tempo, sono stati sempre autonomamente superati dai singoli regolamenti edilizi comunali, assegnando più spazi per persona, nel rispetto dei nuovi standard relazionali e di spazio vitale che le nuove istanze sociali rappresentavano come necessari alla famiglia moderna;

- le stesse diverse leggi regionali sull'Edilizia Residenziale Pubblica abbandonavano le misure minime previste dal Decreto del 1975, optando per un rapporto superficie alloggio / numero ospiti più alto al fine di assicurare, per soddisfare le esigenze abitative elementari, più spazi minimi funzionali per la relazione tra i membri, preparazione ed il consumo di cibi, per il sonno ed il riposo e per l'igiene e la cura della persona.

- dal 1998, con la legge n. 40/1998 il legislatore nazionale ha sempre fatto riferimento alla legislazione Erp in termini di alloggi che lo straniero doveva dichiarare di possedere e mai al decreto del 1975, ritenuto in alcune sue parti superato;

- nel territorio del Comune di Montecchio M. sin dall'ottobre 2000, eccezion fatta per il periodo giugno 2006 / giugno 2009 nel quale non si è ritenuto di aderire alla normativa all'epoca vigente, la Giunta Municipale si è sempre rifatta per tali procedure ad un mix di norme che partendo dal rispetto del regolamento comunale (soglia minima da applicare ad una sola persona) giungeva alle previsioni della Legge Regionale sull'ERP, elevando in tal modo a standard il rapporto ERP per giudicare un alloggio idoneo ad ospitare delle persone in base al loro numero; il tutto al fine di salvaguardare non solo la necessità psico-fisica delle persona di godere di un proprio spazio vitale adeguato, ma anche per sfruttare ed ottimizzare gli spazi realizzati in rapporto ai costi sopportati dalla collettività;

Ritenuto invece, utilizzando la propria specifica competenza, discrezionalità, autonomia di giudizio, come ribadito anche nella stessa ultima circolare ministeriale citata che “ non obbliga ma invita i comuni a propendere per il D.M. 1975 ”, di confermare, anche per ragioni di continuità con quanto fatto nel passato, la validità dei criteri regionali in materia Erp previsti dalla L.R. n. 10/1996 e del proprio regolamento edilizio, al fine di non realizzare, ancora una volta, situazioni di disparità di trattamento sia a causa dei vari e diversi rinvii normativi richiedenti parametri alternativi a seconda dell'istituto da applicare, sia a causa delle diverse tipologie costruttive poste in essere da soggetti costruttori privati (patrimonio edilizio privato in alternativa a quello pubblico), che potrebbero approfittare della possibilità normativa meno restrittiva per ospitare più persone, continuando col generare più timori per il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie, soprattutto in quelle strutture condominiali già affollate, abitate quasi esclusivamente da persone extracomunitarie;

Rimarcato a sostegno della scelta in parola effettuata che:

- per rispondere adeguatamente ai processi di mobilità e scambio di persone provenienti anche da paesi esteri non comunitari, tutelando quanto più possibile i principi della convivenza, integrazione e vivibilità intesa come tutela della qualità della vita, contrariamente a quanto sostenuto dalla precedente amministrazione, non necessariamente diviene opportuno ridurre i parametri e gli standard abitativi delle costruzioni che da anni gli italiani, per la propria casa, di fatto hanno elevato superando di gran lunga i dimensionamenti previsti da un Decreto Ministeriale (D. M. 05/07/1975) che, ancorché vigente, veniva adottato ben trentaquattro anni or sono, periodo comunque caratterizzato da un processo di progresso sociale, in rapporto al passato, ben più lento rispetto a quello successivamente registrato;

- che per aiutare il processo d'integrazione degli extracomunitari non serve agevolare apparentemente il loro inserimento garantendo delle deroghe rispetto al vigente quadro normativo e agli standard di vita della cittadinanza italiana, assicurando loro delle condizioni, senz'altro migliori

rispetto ai luoghi di provenienza, ma di gran lunga inferiori al resto della cittadinanza, paragonabili a situazioni che nella storia italiana appartengono ad epoche molto lontane da periferie delle grandi città;

- che solo imponendo delle regole ferme nella materia, facilmente monitorabili e riscontrabili, prive di momenti di alta discrezionalità, vevoli anche per gli italiani nell'accedere all'edilizia pubblica, si può pensare di riuscire, con il tempo, di eliminare le situazioni di sopruso, d'approfittamento, di promiscuità, di sfruttamento illegittimo, talvolta al limite con il rispetto delle condizioni igienico sanitarie;

Considerato inoltre che, pur comprendendo la impellenza nel dover dare una risposta immediata alle diverse domande poste dalle Prefetture, il Ministero doveva procedere, più opportunamente, prima verso una verifica dell'attendibilità contemporanea dei parametri previsti dal D.M. del 1975 e poi verso una modifica o riconferma esplicita degli stessi invece di suggerire un invito a riesumare una norma che, seppur ancora vigente, non veniva più considerata soprattutto dal mercato edilizio;

Ribadito inoltre:

- che tali criteri regionali debbono essere rispettati anche in caso di comunicazione (da effettuarsi entro 48 ore) di ospitalità a sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998, nel senso che non può ospitarsi alcun soggetto straniero anche se in possesso di regolare permesso di soggiorno, allorquando il numero delle persone presenti nelle abitazioni verrebbe ad essere superiore a quello del parametro regionale dell'alloggio;

- che tale comunicazione dovrà contenere oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta;

Sottolineata pertanto l'opportunità di rimarcare la necessità di scegliere le disposizioni della Legge Regionale n. 10/1996 al posto di quelle del D.M. del 05/07/1975 in tema di rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio per tutte le casistiche previste dal D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998, ribadendo sostanzialmente la validità delle proprie scelte già adottate con la deliberazione di G. M. n. 233 del 06.07.2009;

Acquisito il parere – inserito in preambolo – del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta, specificando che da essa comunque non deriverà alcuna spesa per il comune;

Confermata dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1) Di confermare sostanzialmente la validità del contenuto della propria deliberazione n. 233 del 06.07.2009, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, 19° comma, della L. 94/2009, non accogliendo l'invito Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, formulato con la Circolare n. 7170 del 18.11.2009, di scegliere esclusivamente i parametri del D.M. del 05.07.1975 al fine del rilascio del certificato d'idoneità degli alloggi, a qualsiasi titolo richiesto dal D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998 e sue successive integrazioni e modificazioni, ribadendo e disponendo quanto segue:

A) il rilascio dell'attestazione dell'idoneità dell'alloggio è previsto per le seguenti procedure:

- permesso di soggiorno e suo rinnovo;
- contratto di soggiorno per lavoro e suo rinnovo;
- ricongiungimento familiare;
- carta di soggiorno;
- coesione familiare di cui all'art. 3 del T.U. n. 286/98.

B) di individuare quali parametri di riferimento per il calcolo del numero massimo di persone che possono abitare negli alloggi in uso a cittadini stranieri ai fini di cui sopra, derivanti dal coordinamento delle disposizioni vigenti contenute nel Decreto del Ministero della Sanità 05.07.1975, dall'art.69 del Regolamento Edilizio e dell'art. 9 della L. R. n. 10/1996 le seguenti misure, da intendersi quale rapporto minimo tra superficie utile abitabile, comprensiva dei servizi igienici, e le persone presenti nell'abitazione:

a) da mq. 28 a mq. 41	n. 1 persona
b) superiori a mq. 41 fino a mq. 60	n. 2 persone
c) superiori a mq. 60 fino a mq. 70	n. 3 persone
d) superiori a mq. 70 fino a mq. 85	n. 4 persone
e) superiori a mq. 85 fino a mq. 95	n. 5 persone
f) superiori a mq. 95 fino a mq. 110	n. 6 persone
h) superiori a mq. 110 fino a mq. 120	n. 7 persone
h) superiori a mq. 120 fino a mq. 130	n. 8 persone
i) superiori a mq. 130 fino a mq. 140	n. 9 persone
l) superiori a mq. 140 fino a mq. 150	n. 10 persone

C) ogni alloggio deve disporre, in relazione al numero delle persone da ospitare, di una stanza di soggiorno o cucina o salotto (zona giorno), di almeno mq. 15,00; tale superficie non va intesa come somma dei locali sopra citati.

Ogni alloggio deve inoltre disporre di una superficie minima delle camere da letto: per n. 1 persona pari ad almeno mq. 9,00, per n. 2 persone pari ad almeno mq. 14,00 e per n. 3 persone pari ad almeno mq. 21,00. Sono ammessi alloggi monostanza, purché abbiano una superficie comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a mq. 41,00;

n. persone	Superficie minima in mq.	Caratteri oggettivi richiesti
1	da mq. 28,00 a mq. 41,00	Zona giorno di mq. 15,00 e camera di mq. 9,00
2	Sup. 41,00 fino a 60,00	Zona giorno di mq. 15,00 e 1 camera di mq. 14,00
3	Sup. 60 fino a 70,00	Zona giorno di mq. 15,00 – 1 camera di mq. 14,00 e 1 camera di mq. 9,00
4	Sup. mq.70,00 fino a mq. 85,00	Zona giorno di mq. 15,00 - 2 camere da mq. 14,00

5	Sup. 85,00 fino a mq. 95,00	Zona giorno di mq. 15,00 – 2 camere da mq. 14,00 e 1 di mq. 9,00
6	Sup. 95,00 fino mq. 110,00	Zona giorno di mq. 15,00 – 3 camere da mq. 14,00
7	Sup. mq. 110,00 fino a mq. 120,00	Zona giorno di mq. 15,00 – 3 camere da mq. 14,00 e 1 da mq. 9,00
8	Sup. a mq. 120,00 fino a mq. 130,00	Zona giorno di mq. 15,00 – 4 camere da mq. 14,00
9	Sup. mq. 130,00 fino a mq. 140,00	Zona giorno di mq. 15,00 – 4 camere da mq. 14,00 e 1 da mq. 9,00
10	Sup. a mq. 140,00 fino a mq. 150,00	Zona giorno di mq. 15,00 – 5 camere da mq. 14,00

D) l' idoneità dell' alloggio non viene meno nel caso di contemporanea presenza di numero di persone superiore alla tabella di cui sopra, nei seguenti casi:

- 1) presenza nel medesimo nucleo familiare, di portatori di handicap grave documentato da idonea dichiarazione medica;
- 2) presenza di badante, nel medesimo nucleo familiare, assunta per assistenza di persona bisognosa in base a certificazione medica dalla quale risulti la presenza di patologia o handicap che ne limitano l' autosufficienza, con contratto full-time che preveda l' obbligo della fornitura del vitto e dell' alloggio da parte del nucleo dell' assistito;
- 3) ricongiungimento, nel medesimo nucleo familiare, di un solo figlio minore di età inferiore agli anni quattordici, al seguito di uno dei genitori, allorquando ci sia il consenso del titolare dell' alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

2) Di specificare che la domanda dovrà essere presentata, all' Ufficio protocollo del Comune di Montecchio Maggiore, secondo il modello predisposto dall' Amministrazione comunale e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto entrambi in corso di validità;
- fotocopia del contratto di locazione stipulato a sensi della legge n. 431/1998 o comodato, debitamente registrati (di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda) o compravendita dell' immobile;
- consenso del titolare dell' alloggio per un minore degli anni 14 al seguito di uno dei genitori;
- certificato di abitabilità dell' alloggio o copia dello stesso;
- dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico, dell' impianto termo-idraulico, della caldaia non c' è dichiarazione dell' impianto riferito al rubinetto gas e tubazione del fornello;

3) Di disporre:

- che i parametri di superficie di cui sopra devono essere rispettati anche in caso di comunicazione (da effettuarsi entro 48 ore) di ospitalità a sensi dell' art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998, nel senso che non può ospitarsi alcun soggetto straniero anche se in possesso di regolare permesso di soggiorno, allorquando il numero delle persone presenti nelle abitazioni verrebbe ad essere superiore a quello del parametro regionale dell' alloggio;
- che la comunicazione, tra l' altro, dovrà comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l' esatta ubicazione dell' immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta, anche il numero delle persone già residenti

in detto alloggio. Nessuna persona può essere ospitato, neanche temporaneamente, allorquando viene ad essere superato il numero massimo delle persone previsto dal dimensionamento dell'alloggio.

- che con la intervenuta eseguibilità del presente provvedimento viene a cessare ogni disposizione già contemplata dalle deliberazioni adottate in precedenza, su riportate;

4) D'incaricare:

- Il Sindaco a rappresentare al Ministero dell'Interno la necessità di procedere ad una verifica di attendibilità della valenza dei parametri contenuti nel D.M. 05.07.1975;

- il Dirigente del Settore 3° alla predisposizione dell'idonea modulistica atta alla presentazione delle richieste da parte dei cittadini stranieri;

5) Di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi.